

*Emanuele Bisio*

## Il «ius Quiritium» concesso ai Latini Iuniani e la liberazione di Flavio Giuseppe: breve spunti di riflessione

1. Vorrei approfondire lo studio dei problemi inerenti al conferimento della cittadinanza romana ai Latini Iuniani, soffermandomi – una volta fatto il punto di quel che sappiamo a proposito del registro nel quale si annotavano i nomi e gli altri dati anagrafici dei liberti, cui l'imperatore aveva concesso il *ius Quiritium* – sulla vicenda di Flavio Giuseppe, affrancato dapprima informalmente e solo in un secondo momento annoverato – per effetto di un beneficio di Vespasiano – tra i *cives Romani*.

I *Tituli ex corpore Ulpiani* passano in rassegna i differenti modi con cui i liberti Latini potevano ottenere lo *status* di *civis Romanus*:

*Ulp. ep.* 3.1: Latini ius Quiritium consequuntur his modis: beneficio principali, liberis, iteratione, militia, nave, aedificio, pistrino; praeterea et senatus consulto mulier, quae sit ter enixa.

Le parole '*beneficio principali*' si riferiscono alla facoltà del principe di attribuire discrezionalmente il *ius Quiritium* al Latino Iuniano<sup>1</sup>:

*Ulp. ep.* 3.2: Beneficio principali Latinus civitatem Romanam accipit, si ab imperatore ius Quiritium impetraverit.

Si tratta di una concessione a titolo particolare<sup>2</sup>, alla quale seguiva, come avrò

---

<sup>1</sup> Cfr. M. BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iunia de manumissionibus*, Milano, 1985, p. 169.

<sup>2</sup> M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift; Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Göttingen, 2005, p. 224.

modo di segnalare fra breve, l'iscrizione del beneficiario in un apposito 'commentarius'. La testimonianza di Plinio il giovane non lascia adito a dubbi:

Plin. *ep.* 10.104-105:

C. Plinius Traiano imperatori. Valerius, domine, Paulinus excepto Paulino ius Latinorum suorum mihi reliquit; ex quibus rogo tribus interim ius Quiritium des. Vereor enim, ne sit immodicus pro omnibus pariter invocare indulgentiam tuam, qua debeo tanto modestius uti, quanto pleniorum experior. Sunt autem pro quibus peto: C. Valerius Astraeus, C. Valerius Dionysius, C. Valerius Aper. Traianus Plinio. Cum honestissime iis, qui apud fidem tuam a Valerio Paulino depositi sunt, consultum velis mature per me, iis interim, quibus nunc petisti, dedisse me ius Quiritium referri in commentarios meos iussi idem facturus in ceteris, pro quibus petieris.

Plinio, cui era stato lasciato in legato il diritto di patronato sui liberti Latini del suo amico Valerio Paolino<sup>3</sup>, chiese a Traiano di concedere la cittadinanza ad alcuni degli affrancati. L'imperatore esaudì la sua richiesta, ordinando l'iscrizione dei nomi dei beneficiari nei commentari imperiali<sup>4</sup>.

Plinio fece menzione *nominatim* di ciascun liberto. L'individuazione precisa del beneficiario si imponeva, perché altrimenti, in caso di impiego di formule indeterminate, la cancelleria imperiale non avrebbe potuto perfezionare e concludere il procedimento.

2. L'esame del registro dei liberti Latini, divenuti *cives* per volontà dell'imperatore, non può prescindere da un confronto con la *Tabula Banasitana*<sup>5</sup>. Questo documento riproduce tre atti: un «estratto del 'commentarius civitate Romana donatorum', due epistole indirizzate rispettivamente da Marco Aurelio e Lucio Vero a *Coitiedius Maximus* (procuratore della Mauretania Tingitana tra il 168 e il 169) e da Marco Aurelio e Commodo a *Vallius Maximianus* (procu-

---

<sup>3</sup> Sulla trasmissibilità dei diritti di patronato sui liberti Latini nel caso specifico si consideri, A.J.B. SIRKS, *The lex Iunia and the effects of informal manumission and iteration*, in «RIDA», XXX, 1983, p. 282 ss.

<sup>4</sup> J.L. MOURGUES, *Forme diplomatique et pratique institutionnelle des Commentarii Augustorum*, in «La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine», Roma, 1998, p. 141.

<sup>5</sup> Per una esaustiva bibliografia sulla *Tabula Banasitana* si considerino C. GIACHI, *La tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell'Impero*, in «Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna» – cur. C. Tristano, S. Allegria –, Montepulciano, 2008, p. 71 ss., e, più recentemente, G. PURPURA, *Tabula Banasitana de viritana civitate* in «Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteustiniani (FIRA). Studi preparatori, I, Leges» – cur. Gianfranco Purpura –, Torino, 2012, p. 625-641 (p. 639 s. per ulteriori indicazioni bibliografiche).

ratore della medesima provincia nel 177). Entrambe riguardano il conferimento della cittadinanza ai membri della famiglia berbera, quella di Giuliano della tribù [...] degli *Zegrenses*»<sup>6</sup>. L'estratto del registro imperiale restituisce il seguente testo<sup>7</sup>:

«ILMaroc.» 94 (= «AE.» 1971, 534) ll. 22-53:

descriptum et recognitum ex commentario civitate Romana / donatorum divi Aug(usti) et Ti(beri) Caesaris Aug(usti) et C(ai) Caesaris et divi Claudii / et Neronis et Galbae et divorum Aug(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris / Domitiani et divorum Aug(ustorum) Ner[iv]ae et Trai[an]i Parthici et Trai[an]i / Hadriani et Hadriani Antonini Pii et Veri Germanici Medici / Parthici maximi et Imp(eratoris) Caesaris M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) Germa[n]ici Sarmatici et Imp(eratoris) Caesaris L(ucii) Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sar[m]atici quem protulit Asclepiodotus lib(ertus) id quod i(n)fra s(c)riptum est / Imp(eratore) Caesare L(ucio) Aurelio Commodo Aug(usto) et M(arco) Plautio Quintilio co(n)s(ulibus) / pr(ide) Non(as) Iul(ias) Romae / Faggura uxor Iuliani principis gentis Zegrensiu[m] ann(or)um XXII / Iuliana ann(or)um VIII Maxima ann(or)um IIII Iulianus ann(or)um III Diogenia/nus ann(or)um II liberi Iuliani s(upra) s(c)ripti / rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensiu[m] per libellum suffra/gante Vallio Maximiano per epistulam his civitatem Romanam de/dimus salvo iure gentis sine diminutione tributorum et vect[ig]ali/um populi et fisci / actum eodem die ibi isdem co(n)s(ulibus) / Asclepiodotus lib(ertus) recognovi / signaverunt / M(arcus) Gav[er]ius M(arci) f(ilius) Pob(lilia) Squilla Ga[l]licanus / [M(anius)] Acilius [M(ani)] f(ilius) Gal(eria) Glabrio / T(itus) Sextius T(itus) f(ilius) Vo[lt]ur[us] Lateranus / C(aius) Septimius C(ai) f(ilius) Qui(rina) Severus / P(ublius) Iulius C(ai) f(ilius) Ser(gia) Scapula Tertull[us] / T(itus) Varius T(itus) f(ilius) Cla(udia) Clemens / M(arcus) Bassaeus M(arci) f(ilius) Stel(latina) Rufus / P(ublius) Taruttienus P(ubli) f(ilius) Pob(lilia) Paternus / [Sex(tus) Tigidius - f(ilius) --- Perennis] / Q(uintus) Cervidius Q(uintus) f(ilius) Arn(ensi) Scaevola / Q(uintus) Larcus Q(uintus) f(ilius) Qui(rina) Euripianus / T(itus) Fl(avius) T(itus) f(ilius) Pal(atina) Piso

Il documento fa menzione di tutti i predecessori di Marco Aurelio e Lucio Vero, compresi i condannati alla *damnatio memoriae* (Nerone) o alla ulteriore *rescissio actorum* (Caligola e Domiziano)<sup>8</sup>. I nomi di Otone e Vitellio, però,

<sup>6</sup> V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino, 2009, p. 72 s.

<sup>7</sup> Esiste anche un diploma di concessione della *civitas* a privati che presenta molti punti in comune con il testo del 'commentarius civitate romana donatorum' («AE.» 1999, 1250). Un recente studio ha dimostrato che il diploma consisteva in una copia di un estratto del registro imperiale: cfr. R. FREI-STOLBA, H. LIEB, *Un diplôme civil: Le fragment de Carnuntum ('AE,' 1999, 1250)*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», CXLIII, 2003, p. 243-254 (in particolare p. 246 ss.).

<sup>8</sup> Su questi temi si considerino G. SAUTEL, *Usurpations du pouvoir impérial dans le monde romain e rescissio actorum*, in «Studi P. De Francisci», III, Milano, 1956, p. 463-491, F.

non compaiono<sup>9</sup>. William Seston ipotizza che Vespasiano non li abbia ritenuti degni di ricordo<sup>10</sup>. Adrian Sherwin White ha, invece, sostenuto che «more probably during the brief and disorderly presence of Otho and Vitellius in Rome the records were not completed»<sup>11</sup>. Al contrario, Elvira Migliario ritiene «più logico pensare che i provvedimenti presi da Otone e Vitellio siano stati regolarmente registrati, ma che sia stato proprio Vespasiano a decretarne l'invalidità e l'annullamento mediante un atto specifico, in qualche modo collegato con la *damnatio memoriae* dei suoi due predecessori anche se da essa non necessariamente conseguente»<sup>12</sup>. Condivido l'interpretazione della studiosa italiana. Si rendono necessarie, però, alcune precisazioni ulteriori. A mio giudizio, Otone e Vitellio hanno subito una vera e propria *rescisio actorum*, benché nessuna fonte lo attesti in modo esplicito.

La *lex Irnitana*, ossia lo statuto del municipio spagnolo di Irni di età Flavia<sup>13</sup>, non fa menzione né dell'uno, né dell'altro imperatore<sup>14</sup>:

*Lex Irn. 19:*

[...] Dum ne quit eorum / omnium quae supra scripta sunt adversus leges plebis scita senatus-/ve consulta edict decreta constitutiones divi Aug(usti), Ti(beri) Iuli Caesa-/ris Aug(usti), imp(eratoris) Galbae Caesaris Aug(usti), Ti(beri) Claudii Caesaris Aug(usti), imp(eratoris) Vespasia-/ni Caesaris Aug(usti), imp(eratoris)

---

AMARELLI, *Itinera ad principatum. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni*, Napoli, 2010, p. 127 ss., e G. GILBERTI, *La memoria del principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia*, Torino, 2003, p. 55 ss.

<sup>9</sup> W. SESTON, M. EUZENAT, *Un dossier de la chancellerie romaine: La Tabula Banasitana. Étude de diplomatique*, in «Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres», CXV.3, 1971, p. 481.

<sup>10</sup> SESTON, EUZENAT, *Un dossier*, cit., p. 481-482. Lo studioso conclude, quindi, che il sistema di registrazione risalga alla prima età flavia (SESTON, EUZENAT, *Un dossier*, cit., p. 482). Mi permetto di dissentire. L'esistenza di una pluralità di «*commentarii beneficiorum*» (attestata dalle parole di Traiano «*commentarios meos*» in Plin., *ep.* 10.105) presuppone un apparato burocratico-amministrativo già ben organizzato, anteriormente all'epoca vespasiana (si considerino anche A.N. SHERWIN-WHITE, *The Tabula of Banasa and the Constitutio Antoniniana*, in «JRS.», LXIII, 1973, p. 91, e E. MIGLIARIO, *Nota in margine alla Tabula Banasitana*, in «Miscillo flamini: studi C. Rapisarda», Trento, 1997, p. 228-229). Infatti, il cd. «*Tabularium principis*», ossia un archivio idoneo a contenere e conservare la documentazione del principe, prese il posto dell'*Aerarium Saturni* sin dagli inizi principato (cfr. G. CENCETTI, *Tabularium principis*, in «Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica C. Manaresi», Milano, 1953, p. 134).

<sup>11</sup> SHERWIN-WHITE, *The Tabula of Banasa*, cit., p. 90 s. (p. 91, per la citazione).

<sup>12</sup> MIGLIARIO, *Nota*, cit., p. 229.

<sup>13</sup> Sulla *lex Irnitana* in generale rinvio a F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae. Municipalità e «ius romanorum*», Napoli, 1993, p. 17 ss. e bibliografia ivi citata.

<sup>14</sup> Seguo il testo edito in A. D'ORS, J. D'ORS, *Lex Irnitana: texto bilingue*, Santiago de Compostela, 1988, p. 13 ss.

Titi Caesaris Vespasiani Aug(usti), imp(eratoris) Caes(aris) Domitiani / Aug(usti), pontif(icis) max(imi), p(atris) p(atriae), fiat, <iis> ius potestasque esto./

*Lex Irr.* 20

[...] Dum [ne quit e]orum omnium / quae s(upra) s(cripta) s(unt) adversus leges plebis scit[fa] senatus] consulta edicta decre-/ta constitutiones divi Aug(usti), Ti(beri)ve Iu[li] Caesaris <Aug(usti)>, Ti(beri)ve Claudi Caesaris / Aug(usti), imp(eratoris)ve Galbae Caesaris Aug(usti), imp(eratoris)[ve Vespasia]ni Caesaris Aug(usti), imp(eratoris)-/ve Titi Caesaris Vespasiani Aug(usti), imp(eratoris)[ve Caes(aris) Domi]tiani Aug(usti), pontif(icis) / max(imi), p(atris) p(atriae), fiat, <iis> ius potestasque esto./

Il documento non tramanda i nomi degli imperatori condannati alla *damnatio memoriae*, compresi Otone e Vitellio. Anche le cosiddette «clausole con precedenti» della *lex de imperio Vespasiani* non li ricordano, al contrario degli *Acta Fratrum Arvalium*, che riferiscono le titolature imperiali di entrambi («CIL.» 6.2051)<sup>15</sup>.

Queste testimonianze non escludono la possibilità che, oltre a infliggere loro la *damnatio memoriae*, Vespasiano ne abbia annullato, almeno in parte, gli atti. D'altronde, Caligola, il cui nome non compare né nella *lex municipalis*, né nella *lex de imperio*, subì, insieme con la *damnatio memoriae*<sup>16</sup>, anche la *rescisio actorum* (Svet., *Cl.* 11.8, e Dio. Cass., *hist. Rom.* 60.4.1)<sup>17</sup>.

Forse, qualche ulteriore elemento di indagine si rinviene in:

Tac., *hist.* 2.76: His pavoribus nutantem et alii legati amicitque firmabant et Mucianus, post multos secretosque sermones iam et coram ita locutus: 'omnes, qui magnarum rerum consilia suscipiunt, aestimare debent an quod inchoatur rei publicae utile, ipsis gloriosum, promptum effectu aut certe non arduum sit; simul ipse qui suadet considerandus est, adiciatne consilio periculum suum, et, si fortuna coeptis adfuerit, cui summum decus adquiratur. ego te, Vespasiane, ad imperium voco, quam salutare rei publicae, quam tibi magnificum, iuxta deos in tua manu positum est. nec speciem adulantis expaveris: a contumelia quam a laude propius fuerit post Vitellium eligi. non adversus divi Augusti acerrimam mentem nec adversus cautissimam Tiberii senectutem, ne contra Gai quidem aut Claudii vel Neronis fundatam longo imperio domum exurgimus; cessisti etiam Galbae imaginibus:

---

<sup>15</sup> Si consideri J. SCHEID (avec la collaboration de P. TASSINI, J. RÜPKE), *Commentarii Fratrum Arvalium qui supersunt: les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie av-304 ap. J.-C.*, Roma, 1998, p. 99 ss.

<sup>16</sup> Secondo Cassio Dione (*hist. Rom.* 60.4.5-6), Il senato non dichiarò la *damnatio memoriae* di Caligola, perché Claudio si oppose, ma questi provvide in prima persona a far scomparire tutte le immagini del nipote. Non esisterebbe, quindi, un provvedimento di condanna formale.

<sup>17</sup> In dettaglio si consideri AMARELLI, *Itinera*, cit., p. 156 ss.

E' un testo già preso in considerazione dal Seston per discutere la propria ipotesi interpretativa<sup>18</sup>. Muciano esorta Vespasiano a non indugiare e a fronteggiare Vitellio. Emergono tre dettagli degni di nota: una certa benevolenza del futuro imperatore nei confronti di Galba (*«cessisti etiam Galbae imaginibus»*); un silenzio assordante sulla figura di Otone; infine, la menzione di Caligola. Svetonio definisce Gaio un *«monstrum»* (Svet., *Cal.* 22). Tacito, al contrario, contemporaneo del biografo, tramite Muciano, ne ricorda l'appartenenza ad una casata illustre (*«fundatam longo imperio domum»*) e non esita ad annoverarlo tra i predecessori. D'altro canto, le fonti si contraddicono anche sugli effetti della *rescissio* degli *acta* di Caligola<sup>19</sup>. La biografia di Claudio ne ricorda il totale annullamento (Svet., *Cl.* 11.8 *«Gai quoque etsi acta omnia rescidit, diem tamen necis, quamvis exordium principatus sui, vetuit inter festos referri»*). Cassio Dione afferma, viceversa, che Claudio li abrogò in maniera limitata e selettiva (Dio. Cass., *hist. Rom.* 60.4.1)<sup>20</sup>. Forse, si procedette ad una rescissione parziale dei provvedimenti di Gaio e la *Tabula Banasitana* ne fa menzione perché l'annullamento non riguardò la concessione di *beneficia*. Una conclusione analoga può trarsi anche nel caso di Domiziano. Francesco Amarelli ritiene, infatti, che l'ultimo dei Flavi abbia subito una *rescissio actorum* parziale<sup>21</sup>. Pertanto, nemmeno la sua menzione nell'estratto del *«commentarius civitate Romana donatorum»* può sorprendere. L'ipotesi di Elvira Migliario, che ha sostenuto l'invalidità degli atti di Otone e Vitellio sulla base di un atto *ad hoc*<sup>22</sup>, risulta fondata. A mio giudizio, i due principi subirono una vera e propria *rescissio actorum*, che riguardò esclusivamente il conferimento dei *beneficia*. Vespasiano non procedette, quindi, ad un loro riesame, ma li annullò senza distinzioni. Tiberio (Svet., *Tib.* 49.2) e Caligola (Svet., *Cal.* 38) preferirono riconsiderare, di volta in volta, i privilegi attribuiti dai loro predecessori<sup>23</sup>. Forse, la scarsa considerazione che Vespasiano nutriva per Otone (nemmeno citato nel discorso di incoraggiamento di Muciano!) e Vitellio lo ha indotto ad una scelta più drastica. Tito volle, in seguito, confermare tutti i benefici dei suoi predecessori (Svet., *Tit.* 8)<sup>24</sup>. Ma, ormai, la *rescissio actorum* aveva già annullato – in

---

<sup>18</sup> SESTON, EUZENNAT, *Un dossier*, cit., p. 482.

<sup>19</sup> Cfr. AMARELLI, *Itinera*, cit., p. 159 e 168-169.

<sup>20</sup> Cfr. AMARELLI, *Itinera*, cit., p. 159 e 168-169.

<sup>21</sup> AMARELLI, *Itinera*, cit., p. 168. G. GILIBERTI, *La memoria*, cit., p. 61, sostiene che la *rescissio actorum* fosse sempre parziale «se non altro per motivi di opportunità, visto anche il numero sempre crescente di tiranni e usurpatori riconosciuti come tal» (.

<sup>22</sup> MIGLIARIO, *Nota*, cit., p. 229.

<sup>23</sup> V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio: beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992, p. 46 ss.

<sup>24</sup> Cfr. SCARANO USSANI, *Le forme*, cit., p. 54 ss. e, da ultimo, E. BISIO, *Il ius liberorum: tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in «RDR», XX,

via definitiva – quelli conferiti da Otone e Vitellio.

Si tratta, a mio parere, dell'unica interpretazione idonea a spiegare, da un lato, la menzione di Caligola e Domiziano nel *commentarius civitate Romana donatorum*, e, dall'altro, l'assenza dei due imperatori del 69 d.C. Si deve, altresì, concludere che nemmeno il *commentarius* dei liberti latini divenuti *cives Romani* includesse i loro nomi.

3. Il registro attestato nella *Tabula Banasitana* fa menzione dei beneficiari della *civitas*, ossia *Iulianus*, capo della tribù degli *Zegrenses* e i suoi famigliari. Elvira Migliario ritiene che questo popolo avesse stipulato un *foedus* con Roma<sup>25</sup>.

Jean Louis Morgues ha puntualmente esaminato la struttura ed il contenuto del *commentarius*. Di seguito, riprendo la suddivisione proposta dallo studioso<sup>26</sup>:

La prima parte (*'descriptum et recognitum ... pr(idie) Non(as) Iul(ias) Romae'*) presenta il documento quale copia conforme del registro imperiale redatta dal liberto *Asclepiodotus*<sup>27</sup>. Si ricordano, inoltre, i nomi dei predecessori degli Antonini, benché manchino, come ho già avuto modo di osservare, quelli di Otone e Vitellio. In questa sezione trovava collocazione anche la datazione del documento.

La seconda parte (*'Faggura uxor Iuliani ... liberi Iuliani s(upra) s(cripti)'*) riferisce le informazioni sui destinatari del privilegio.

La terza, invece, contiene il dispositivo del provvedimento registrato:

rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensiū per libellum suffra/gante Vallio Maximiano per epistulam his civitatem Romanam de/dimus salvo iure gentis sine diminutione tributorum et vect[il]gali/um populi et fisci

Il primo inciso riassume sinteticamente il momento conclusivo della vicenda: si indica il nome del richiedente e l'atto col quale si attribuisce la cittadinanza. Seguono, poi, il dispositivo della costituzione e le parole *'salvo iure gentis'*<sup>28</sup>. William Seston ritiene che tale espressione eccettuasse l'applicazione del di-

---

2020, p. 163 s. e bibliografia ivi citata.

<sup>25</sup> E. MIGLIARIO, *Gentes foederatae. Per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in Mauretania Tingitana*, in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei» (*Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*), X.3, 1999, p. 450.

<sup>26</sup> MOURGUES, *Forme diplomatique*, cit., p. 133 ss.

<sup>27</sup> MOURGUES, *Forme diplomatique*, cit., p. 133; cfr. anche W. WILLIAMS, *Formal and Historical Aspects of Two New Documents of Marcus Aurelius*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», XVII, 1975, p. 63.

<sup>28</sup> Per questa disamina si consideri MOURGUES, *Forme diplomatique*, cit., p. 134 s.

ritto della comunità di appartenenza<sup>29</sup>. Per Tullio Spagnuolo Vigorita, questa clausola salvaguardava anche i rapporti giusprivatistici<sup>30</sup>. Valerio Marotta ha recentemente formulato un'ipotesi differente: «in espressioni come *salvo iure gentis* o *salvo iure civitatum*, [...] deve senz'altro cogliersi un riferimento all'ordine giuridico di ciascuna comunità, ma nel significato di assetto delle cose in virtù del quale ciascuno, in quanto *politēs* di una città o in quanto membro di una tribù, ha il proprio specifico *status* cui conseguono diritti, ma anche obblighi e doveri»<sup>31</sup>. La clausola di salvaguardia avrebbe, quindi, evitato che i principi degli *Zegrenses* si sottraessero agli obblighi, previsti dal *foedus*, nei confronti dell'impero.

La quarta e la quinta parte del testo (*actum eodem die ibi isdem co(n)s(ulibus) / Asclepiodotus lib(ertus) recognovi*) riportano la data e la formula di autenticazione del liberto addetto alla trascrizione.

La sesta e ultima parte elenca i *signatores* del documento, membri del *consilium principis*<sup>32</sup>. La menzione della loro tribù di appartenenza indica, ovvia-

---

<sup>29</sup> W. SESTON, M. EUZENNAT, *La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d'après la Tabula Banasitana*, in «Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres», CV.2, 1961, p. 317 ss. E. VOLTERRA, *La Tabula Banasitana. A proposito di una recente pubblicazione*, in «BIDR.», LXXVII, 1974, p. 436-438, si dimostra più cauto su questa interpretazione.

<sup>30</sup> T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e Impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Napoli, 1996, p. 11, e *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in «Storia di Roma», III.1. «L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni», Torino, 1993, p. 9 e 17.

<sup>31</sup> V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in «AG.», CCXXXVI, 2016, p. 487; cfr. anche GIACHI, *La tabula Banasitana*, cit., p. 83. Sulla base di questa interpretazione clausola di salvaguardia della *Tabula Banasitana*, Valerio Marotta ha proposto una nuova integrazione del *Pap. Giess. 40 c. I*, che menziona la Costituzione Antoniniana. Il papiro riporta il seguente testo: διδομι τοις συνάπα[σιν κατὰ τ]ῆν οἰκουμένην πολ[ι]τεῖαν Ῥωμαίων, μένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]ῶτων χωρ[...]. Una parte della letteratura (rinvio in proposito alla bibliografia citata da A. IMRIE, *The Antonine Constitution: An Edict for the Caracallan Empire*, Leiden, Boston, 2018, p. 146 nt. 23) ha integrato la lacuna finale con χωρ[ις] τῶν [δε]δευτικῶν. Valerio Marotta, sulla scorta delle osservazioni di J. H. OLIVER, *Text of the Tabula Banasitana, A.D. 177*, in «The American Journey of Philology», XCIII.2, 1972, p. 339 s., ha proposto una diversa ipotesi d'integrazione: μένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]ῶτων χωρ[ις] τῶν [αδ]δευτικῶν (cfr. MAROTTA, *La cittadinanza*, cit., p. 112 ss., e *Doppia cittadinanza*, cit., p. 487; cfr. anche IMRIE, *The Antonine Constitution*, cit., p. 146 ss.). Il *Pap. Giess. 40*, c. I, avrebbe compiuto un riferimento agli *'additicia'*, cioè ai regolamenti addizionali che concedevano specifiche esenzioni dai *iura* (MAROTTA, *Doppia cittadinanza*, cit., p. 489). Si consideri anche PURPURA, *Tabula Banasitana*, cit., p. 629 s. Ha proposto in un recente studio una ulteriore ipotesi ricostruttiva O LICANDRO, *La Constitutio Antoniniana del 212 d.C. e il paradigma urbano. Una 'diversa' lettura di P. Giessen 40.I*, in «Annuario della scuola archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente», XCVIII, 2020, p. 467 ss.

<sup>32</sup> GIACHI, *La tabula Banasitana*, cit., p. 75. Sui *signatores* cfr. anche WILLIAMS, *Formal and historical aspects*, cit., p. 68 s.



mente, che possedevano la cittadinanza romana<sup>33</sup>.

La struttura del *'commentarius civitate Romana donatorum'* fornisce un prezioso elemento di confronto per lo studio del commentario dei Latini Iuniani, beneficiari del *ius Quiritium*. Occorre, innanzitutto, chiedersi se i due registri coincidessero o meno. Le attuali fonti non permettono di attingere alcuna certezza. Ritengo, tuttavia, che esistessero due albi autonomi e distinti. Il consenso del patrono diviene fondamentale, perlomeno a partire da Traiano, per conferire la cittadinanza al liberto Latino (Gai., *inst.* 3.72-73). Al contrario, non si richiede mai l'assenso di alcun soggetto terzo in caso di concessioni a *gentes foederate* (ad esempio, *Iulianus* della tribù degli *Zegrenses*) o ad altri *peregrini*. Inoltre, la clausola di salvaguardia, così come essa è riferita dal *'commentarius civitate Romana donatorum'* (*'salvo iure gentis sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci'*), risulterebbe inapplicabile ai Latini Iuniani.

D'altro canto, anche Traiano, nell'epistolario pliniano, attesta l'esistenza di una pluralità di *commentarii* (Plin., *ep.* 10.105 *'... meos commentarios ...'*). Non stupirebbe, quindi, l'esistenza di due distinti registri.

4. Il consenso del patrono risulta essenziale, tra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C., per definire il diritto applicabile al *Latinus Iunianus* beneficiario del *ius Quiritium* per *beneficium principis*. Si consideri a tal riguardo:

Gai., *inst.* 3.72: Aliquando tamen civis Romanus libertus tamquam Latinus moritur, velut si Latinus salvo iure patroni ab imperatore ius Quiritium consecutus fuerit: nam ut divus Traianus constituit, si Latinus invito vel ignorante patrono ius Quiritium ab imperatore consecutus sit, quibus casibus, dum vivit iste libertus, ceteris civibus Romanis libertis similis est et iustos liberos procreat, moritur autem Latini iure, nec ei liberi eius heredes esse possunt; et in hoc tantum habet testamenti factionem, ut patronum heredem instituat eique, si heres esse noluerit, alium substituere possit.

Il giurista discute una costituzione di Traiano<sup>34</sup>, ricordata anche dalle Istituzioni giustiniane:

*Iust. inst.* 3.7.4: [...] quibus supervenit etiam divi Traiani edictum, quod eundem hominem, si invito vel ignorante patrono ad civitatem venire ex beneficio prin-

---

<sup>33</sup> MOURGUES, *Forme diplomatique*, cit., p. 135 s.

<sup>34</sup> Francisco Samper ritiene che il provvedimento consista in un editto (cfr. F. SAMPER, *La sucesión de bienes del liberto no-ciudadano romano*, in «Revista de Estudios Histórico-Jurídicos», IX, 1984, p. 45, e *Rescriptos preadrianeos*, in «Estudios jurídicos U. Álvarez Suárez», Madrid, 1978, p. 479).

cipis festinavit, faciebat vivum quidem civem Romanum, Latinum autem morientem [...].

Il Latino Iuniano, beneficiario della *civitas Romana* ‘*invito vel ignorante patrono*’, si annovera tra i liberti *cives Romani*, ma possiede la *testamenti factio* solo per istituire erede il patrono (ed, eventualmente, nominargli un sostituto)<sup>35</sup>. Gli acquisti compiuti in vita rimangono validi anche *post mortem*<sup>36</sup> e i figli generati non perdono la qualifica di legittimi (*‘iustos liberos procreat’*)<sup>37</sup>. Giovanna Mancini non sbaglia nel sostenere che si tratti di una *capitis deminutio* con effetti *ex nunc*<sup>38</sup>. Infatti, la retroattività della sanzione avrebbe reso superfluo il testamento redatto a favore del patrono, dal momento che i Latini Iuniani non possedevano la *testamenti factio* (Gai., *inst.* 1.23, e *Ulp. ep.* 20.14)<sup>39</sup> e i loro beni

---

<sup>35</sup> Cfr. BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iunia*, cit., p. 56 nt. 38. Cfr. anche Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari, 2014, p. 248 ss., e SAMPER, *La sucesión*, cit., p. 45. Il provvedimento intendeva tutelare gli interessi patrimoniali del patrono (cfr. C. MASI DORIA, *La Latinitas Iuniana. Aspetti patrimoniali*, in «Gerión. Revista de Historia Antigua», XXXVI.2, 2018, p. 562 nt. 45).

<sup>36</sup> G. MANCINI, *Cives romani Municipales Latini*, I, Milano, 1997, p. 19.

<sup>37</sup> MANCINI, *Cives romani*, cit., p. 19-20. *Contra* M. HUMBERT, *Le droit latin imperial: cités latines ou citoyenneté latine*, in «Ktéma», VI, 1981, p. 212: lo studioso francese ritiene che la prole, al momento della morte del padre, ritornasse nella *conditio latina*. A mio giudizio, quest’opinione non trova riscontro nel dato testuale. Infatti, l’imperatore concede la *civitas* (sia pur ‘*invito vel ignorante patrono*’) al singolo liberto e solo a questo soggetto si rivolgono le sanzioni disposte da Traiano.

<sup>38</sup> MANCINI, *Cives Romani*, cit., p. 20 nt. 33.

<sup>39</sup> Alcuni passi dei *Tituli ex corpore Ulpiani* ammettono la *testamenti factio* per i Latini Iuniani: cfr. *Ulp. ep.* 20.8 (*‘Latinus Iunianus et familiae emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti factio est’*) e *Ulp. ep.* 11.16 (*‘Testamento tutores dari possunt hi, cum quibus testamenti faciendi ius est, praeter Latinum Iunianum; nam Latinus habet quidem testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest; id enim lex Iunia prohibet’*). Martin Avenarius giustifica il contenuto di *Ulp. ep.* 20.8 ritenendo che si possa distinguere tra facoltà di redigere testamento e capacità di essere parte del rituale della redazione di quest’ultimo (AVENARIUS, *Der Pseudo Ulpianische*, cit., p. 388). Il contenuto di *Ulp. ep.* 11.16 coincide, in parte, con quanto attestato in Gai., *inst.* 1.23: i Latini Iuniani non possono diventare tutori testamentari. (AVENARIUS, *op. ult. cit.*, p. 310; altri passi sembrano presupporre la possibilità di gestire una tutela dativa – *Vat. fr.* 193, 221 e 172 –, su cui si veda L. PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana sur l’affranchissement*, in «Lepor. Leges Populi Romani» – cur. J.-L. Ferrary e P. Moreau –, Paris, 2007, cit., § 2.1.2 (consultabile sul sito <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>). Non si spiegano, tuttavia, le espressioni ‘*quoniam cum eo testamenti factio est*’ (*Ulp. ep.* 20.8) e ‘*nam Latinus habet quidem testamenti factionem*’ (*Ulp. ep.* 11.16), che risultano in palese contrasto con altri passi della medesima opera (*Ulp. ep.* 20.14, 22.8 e 22.3): l’autore dei *Tituli* si contraddice. Si dimostrano, quindi, più attendibili la testimonianza gaiana e i passi dei *Tituli* ad essa conformi (cfr. MANCINI, *Cives Romani*, cit., p. 22, nt. 39). Invece, le fonti concordano nell’ammettere che i Latini Iuniani potessero *capere ex fideicommissis* (Gai., *inst.* 1.24, *Ulp. ep.* 25.7, e Gai., *inst.* 2.275). Sul dettato della *lex Iunia* si consideri PELLECCHI, *Loi Iunia*, cit., § 2.1.2 b).

tornavano al manomissore *'iure quodammodo peculii'* (Gai., *inst.* 3.56).

Il consenso del patrono, soggetto pregiudicato nelle aspettative ereditarie, assume un rilievo non secondario. Ne dà prova una lettera di Plinio:

Plin., *ep.* 10.11: [...] Item rogo indulgeas ius Quiritium L. Satrio Abascanto et P. Caesio Phosphoro et Panchariae Soteridi; quod a te volentibus patronis peto.

Il senatore chiede al principe di attribuire la cittadinanza ad alcuni liberti Latini, precisando che i loro patroni sono consenzienti (*'volentibus patronis'*). Il documento segue, dal punto di vista cronologico, all'editto traiano. La *voluntas patroni* diviene un elemento per valutare il diritto applicabile al liberto divenuto *civis Romanus*.

Si rendeva, quindi, necessaria la prova del consenso (o della sua mancanza). A mio giudizio, quest'ultima si rinveniva proprio nei registri imperiali, quanto meno dopo la costituzione traiana. La testimonianza gaiana (Gai., *inst.* 3.72) utilizza l'espressione *'salvo iure patroni'*. Si tratta di una clausola di salvaguardia comparabile con quella riferita dalla *Tabula Banasitana*<sup>40</sup>. L'espressione *'salvo iure gentis'* impediva, forse, che gli *Zegrenses* si sottraessero agli obblighi derivanti dal *foedus* stipulato con l'impero. Dal canto suo, l'espressione *'salvo iure patroni'* si prestava a tutelare i *iura patronatus* di un manomissore contrario o inconsapevole della concessione del *ius Quiritium* al proprio liberto Latino.

Vorrei, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, formulare una congettura sul contenuto del registro imperiale, qualora il patrono non avesse concesso la sua approvazione. La trascrizione del dispositivo della costituzione attributiva del *ius Quiritium* si formulava, forse, nel seguente modo:

Rogatu Caii Titii, libertus Caii, per libellum suffragante ... per rescriptum (?) huic civitatem Romanam dedi, salvo iure patroni

L'ipotesi ricostruttiva si fonda sulla parte dispositiva del *'commentarius civitate Romana donatorum'* (*'rogatu Aureli Iuliani principis Zegrensiū per libellum suffragante Vallio Maximiano per epistulam his civitatem Romanam dedimus salvo iure gentis sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci'*). La precisazione *'libertus Caii'* mi pare plausibile. Si indicava sempre il *praenomen* del manomissore nei censimenti<sup>41</sup>. Si trascriveva anche il nome di colui che aveva interceduto per il

---

<sup>40</sup> Si considerino le puntuali osservazioni di GIACHI, *La tabula Banasitana*, cit., p. 80-81.

<sup>41</sup> Il liberto Flegonte, per la sua opera *'Sui longevi'* (Ἐπεὶ μακροβίων), elenca nominativi di persone vissute a lungo, sulla base delle risultanze del censimento di età flavia del 72 d.C. (cfr. P. GIACOMINI, *Anagrafe dei cittadini ravennati*, in «Storia di Ravenna, I, L'«evo antico» – cur. G. Susini –, Venezia, 1990, p. 137). Ogni volta che lo scrittore menziona un

beneficiario. Per esempio, il registro doveva menzionare Plinio, che aveva richiesto la cittadinanza per questi liberti Latini (per esempio: Plin., *ep.* 10.11; l'annotazione avrebbe avuto il seguente tenore: «... *suffragante Gaio Plinio Caecilio Secondo* ...») <sup>42</sup>. Il termine «*rescriptum*» allude, ovviamente, alla costituzione a titolo particolare attributiva della *civitas*. La clausola «*salvo iure patroni*» non si inseriva, ovviamente, se il patrono manifestava il suo consenso alla concessione del beneficio. Il termine «*libellum*» identifica genericamente la petizione che i privati proponevano all'imperatore <sup>43</sup>.

Adriano mitigò la normativa traiana, pur senza abrogarla <sup>44</sup>:

Gai., *inst.* 3.73: Et quia hac constitutione videbatur effectum, ut ne umquam isti homines tamquam cives Romani morerentur, quamvis eo iure postea usi essent, quo vel ex lege Aelia Sentia vel ex senatus consulto cives Romani essent, divus Hadrianus, iniquitate rei motus, auctor fuit senatus consulti faciundi, ut qui ignorante vel recusante patrono ab imperatore ius Quiritium consecuti essent, si eo iure postea usi essent, quo ex lege Aelia Sentia vel ex senatus consulto, si Latini mansissent, civitatem Romanam consequerentur, proinde ipsi haberentur, ac si lege Aelia Sentia vel senatus consulto ad civitatem Romanam pervenissent.

---

liberto indica anche il *praenomen* del patrono.

<sup>42</sup> Si vedano anche le osservazioni di WILLIAMS, *Formal and historical aspects*, cit., p. 65.

<sup>43</sup> Si consideri, ad esempio la seguente lettera di Plinio e la risposta dell'imperatore: Plin., *ep.* 106-107: «*C. Plinius Traiano imperatori Rogatus, domine, a P. Accio Aquila, centurione cohortis sextae equestris, ut mitterem tibi libellum per quem indulgentiam pro statu filiae suae implorat, durum putavi negare, cum scirem quantam soleres militum precibus patientiam humanitatemque praestare. Traianus Plinio Libellum P. Accii Aquilae, centurionis sextae equestris, quem mihi misisti, legi; cuius precibus motus dedi filiae eius civitatem Romanam. libellum rescriptum, quem illi redderes, misi tibi*». Il centurione Accio Aquila chiede a Traiano di concedere la cittadinanza a sua figlia tramite libello, nel quale allega argomentazioni. Plinio intercede per lui. I soldati non potevano sposarsi, per adempiere alla «*honestas missio*», e il matrimonio eventualmente contratto si considerava illegittimo: cfr. B. CAMPBELL, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in «JRS», LXVIII, 1978, p. 153 ss., e S.E. PHANG, *The marriage of Roman soldiers (13 B.C.-A.D. 235). Law and family in the imperial army*, Boston, 2001, p. 80 e p. 137 ss. La legge Minicia prescriveva che, in caso di unione mancata del *conubium*, la prole seguisse la condizione del genitore con lo *status* sociale inferiore. Forse, la figlia di Aquila, nata da un *matrimonium iniustum* (cfr. FREI-STOLBA, LIEB, *Le fragment de Carnuntum*, cit., p. 249 nt. 42), aveva acquisito la *condicio* materna; forse il centurione intendeva maritare, in tempi brevi e legittimamente la figlia (cfr. PHANG, *The marriage*, cit., p. 80). Su questa petizione si consideri in dettaglio FREI-STOLBA, LIEB, *Le fragment de Carnuntum*, cit., p. 249-250.

<sup>44</sup> Cfr. P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Junian Latins: Status and number*, in «Athenaeum», LXXXVI, 1998, p. 145. La costituzione creò non pochi problemi applicativi. Nella costituzione abrogativa della *libertas Latina*, Giustiniano così si esprime: C.I. 7.6.1.1a Iust. A. Iohanni pp.: «*Cum igitur multis modis et paene innumerabilibus Latinorum introducta est condicio et leges diversae et senatus consulta introducta sunt et ex his difficultates maximae emergebant tam ex lege Iunia quam ex Largiano senatus consulto nec non ex edicto divi Traiani, quorum plene quidem fuerant nostrae leges [...]*».

Un liberto Latino consegue il *ius Quiritium* per beneficio imperiale ‘*ignorante vel recusante patrono*’. Qualora lo ottenga anche in forza della legge Elia Senzia o di senatoconsulto, come se avesse mantenuto lo *status* di Latino (così interpretato l’espressione ‘*si Latini mansissent*’), si ritiene cittadino romano solo in virtù di tale *lex* o senatoconsulto<sup>45</sup>. Adriano non abroga il provvedimento traiano ma ne mitiga gli effetti. Il dissenso o, addirittura, il rifiuto del patrono poteva indurre il liberto a richiedere la cittadinanza in forza di un diverso provvedimento, sì da evitare le conseguenze negative – *id est* la *capitis deminutio* – previste dalla costituzione traiana<sup>46</sup>.

Gai., *inst.* 3.73, compie un riferimento alla *lex Aelia Sentia* e a quei *senatus consulta* che, a determinate condizioni, attribuivano la *civitas* ai Latini Iuniani. La prima introdusse l’*anniculi causae probatio*. L’affrancato Latino non ancora trentenne poteva adire il pretore o, in provincia il governatore ed ottenere la cittadinanza romana. Doveva dimostrare:

- di aver contratto un *matrimonium* con una donna della sua stessa condizione, una Latina coloniarica o una *civis Romana*. Occorreva provarlo con una *testatio* di sette testimoni cittadini romani, maschi e puberi (Gai., *inst.* 1.29, ed *Ulp. ep.* 3.3).
- che dall’unione era nato un figlio - o una figlia -, che, nel frattempo, aveva compiuto l’età di un anno (cioè era *anniculus* o *annicula*: Gai., *inst.* 1.29, ed *Ulp. ep.* 3.3)<sup>47</sup>.

Bernard D’Orgeval ritiene che le parole ‘*vel ex senatus consulto*’ (Gai., *inst.* 3.73) si riferiscano solamente al senatoconsulto Pegasiano che estese l’*anniculi causae probatio* ai liberti di trenta o più anni (Gai., *inst.* 1.31)<sup>48</sup>. Mi permetto di dissentire. A mio giudizio, nell’inciso ‘*ex lege Aelia Sentia vel ex senatus consulto*’ (Gai., *inst.* 3.73), il termine ‘*vel*’ – traducibile con «o» oppure «sia» – propone un’alternativa tra l’*anniculi causae probatio* e tutti quei senatoconsulti attributivi della *civitas* a liberti Latini (compreso, ovviamente, il Pegasiano). Mi riferisco, in particolare:

- al senatoconsulto che attribuiva alla Latina ingenua, figlia di Latini Iuniani<sup>49</sup>, la *civitas Romana* qualora avesse partorito tre figli (*Ulp. ep.* 3.1).

---

<sup>45</sup> Cfr. V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, p. 214-215.

<sup>46</sup> SIRKS, *The lex Iunia*, cit., p. 269, ritiene che la nuova concessione del *ius Quiritium* annullasse, quindi, le restrizioni della normativa traiana.

<sup>47</sup> Per un approfondimento sulla procedura rinvio a G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses, Edizione e commento*, I, Roma, 2017, p. 57 ss.

<sup>48</sup> B. D’ORGEVAL, *L’empereur Hadrien. Oeuvre législative et administrative*, Paris, 1950, p. 84-85.

<sup>49</sup> I. RUGGIERO, *Una breve nota sulla condizione dei liberti e dei loro discendenti in età tardo-antica*, in «Koinonia», XLI, 2017, p. 465, ed E. BISIO, *Il ius liberorum*, cit., p. 27 ss. e p. 28 nt. 118.

- al senatoconsulto introduttivo dell'*erroris causae probatio*. In caso di matrimonio contratto per errore il *civis Romanus* o il Latino Iuniano poteva provare la *causa erroris* e ottenere, anche per la sua famiglia, la cittadinanza romana (Gai., *inst.* 1.67-1.70)<sup>50</sup>.

- al senatoconsulto modificativo della *lex Visellia* (24 d.C.). I liberti Latini che avessero prestato servizio nelle coorti dei *vigiles*, per almeno sei anni, ottenevano il *ius Quiritium* (Gai., *inst.* 1.32b)<sup>51</sup>. Il provvedimento senatorio ridusse a tre il numero di anni di servizio (*Ulp. ep.* 3.5).

Forse, appositi registri riportavano i nomi dei liberti Latini, divenuti *cives Romani* a seguito delle procedure poc'anzi ricordate. Tali albi avrebbero agevolato la verifica del diritto applicabile al manomesso beneficiario del *ius Quiritium* 'ignorante vel recusante patrono'. Avrebbero, in altre parole, chiarito se al *novus civis* si applicasse la normativa traiana, più restrittiva, o quella adrianea più benevola (Gai., *inst.* 3.73).

5. Adesso vorrei prendere in esame la ben nota testimonianza di Flavio Giuseppe. Vespasiano lo liberò poco dopo l'acclamazione imperiale ad Alessandria (Ios., *Bell. Iud.* 4.10.7)<sup>52</sup>, ma solo quando lo storico tornò a Roma con Tito, gli conferì la cittadinanza romana (Ios., *de vita sua* 75.414<sup>53</sup>). Secondo Giovanni Vitucci, si realizzò una *manumissio inter amicos*<sup>54</sup>, ossia una manomissione informale. L'ipotesi avanzata dallo studioso mi pare, senza dubbio, condivisibile. Giuseppe divenne, quindi, Latino Iuniano, *status* che mantenne fino al conferimento della *civitas Romana*. La sua prigionia e la sua successiva liberazione

---

<sup>50</sup> Su questa procedura si consideri C. TERRENI, *Gaio e l'erroris causae probatio*, in «Labeo», XLV, 1999, p. 333 ss.

<sup>51</sup> Sulla *lex* si consideri M.L. BICCARI, *Primi spunti ricostruttivi della lex Visellia*, in «Tesseræ Iuris», I.2, 2020, p. 131 ss.

<sup>52</sup> Avvenuta nel luglio del 69 d.C.: cfr. S. MASON, *Life of Josephus: Translation and commentary*, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 164 nt. 1704.

<sup>53</sup> Per l'*Autobiografia* di Flavio Giuseppe si considerino le edizioni curate da Giorgio Jossa (FLAVIO GIUSEPPE, *Autobiografia*, introduzione, traduzione e note di Giorgio Jossa, Napoli, 1992, p. 7 ss.) e da Elvira Migliario (FLAVIO GIUSEPPE, *Autobiografia*<sup>4</sup>, introduzione, traduzione e note di Elvira Migliario, Milano, 2006) e da André Pelletier (FLAVIUS JOSÈPHE, *Autobiographie*, texte établi et traduit par André Pelletier, Paris, 1959) nonché MASON, *Life*, cit., p. 3 ss.

<sup>54</sup> G. VITUCCI, *La vita di Giuseppe e il racconto della guerra giudaica*, in FLAVIO GIUSEPPE, *La guerra giudaica* – cur. G. Vitucci –, I, Milano, 1974, p. XVIII nt. 2. Sembra presupporlo anche Pierre Vidal-Naquet (*Flavius Josephus ou du bon usage de la trahison*, Paris, 1977, trad. it. – *Il buon uso del tradimento: Flavio Giuseppe e la guerra giudaica* –, Roma, 1980, p. 44). Lo studioso, infatti, ritiene che Giuseppe abbia acquisito i *tria nomina* in quanto era liberto di Vespasiano, ossia dopo aver ricevuto la libertà in modo informale.

presentano spunti giuridicamente interessanti, dei quali egli stesso ci informa:

Ios., *Bell. Iud.* 4.10.7.626-629:

«αἰσχροὺν οὖν» ἔφη «τὸν προθεσπίσαντά μοι τὴν ἀρχὴν καὶ διάκονον τῆς τοῦ θεοῦ φωνῆς ἔτι αἰχμαλώτου τάξιν ἢ δεσμώτου τύχην ὑπομένειν» καὶ καλέσας τὸν Ἰωσήπον λυθῆναι κελεύει. [627] τοῖς μὲν οὖν ἡγεμόσιν ἐκ τῆς εἰς τὸν ἀλλόφυλον ἀμοιβῆς λαμπρά καὶ περὶ αὐτῶν ἐλπίζειν παρέστη, συνὸν δὲ τῷ πατρὶ Τίτος [628] «δίκαιον, ὦ πάτερ», ἔφη «τοῦ Ἰωσήπου καὶ τὸ ὄνειδος ἀφαιρεθῆναι σὺν τῷ σιδήρῳ· γενήσεται γὰρ ὁμοῖος τῷ μὴ δεθέντι τὴν ἀρχὴν, ἂν αὐτοῦ μὴ λύσωμεν ἀλλὰ κόψωμεν τὰ δεσμά.» τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν μὴ δεόντως δεθέντων πράττεται. [629] συνεδόκει ταῦτα, καὶ παρελθὼν τις πελέκει διέκοψε τὴν ἄλυσιν. ὁ δὲ Ἰωσήπος εὐληθῶς περὶ τῶν προειρημένων γέρας τὴν ἐπιτιμίαν ἦδη καὶ περὶ τῶν μελλόντων ἀξιόπιστος ἦν.

‘Mi sembra una vergogna’ [Vespasiano] concluse ‘che chi mi predisse l’impero e fu ministro della voce di dio sopporti ancora la condizione di prigioniero e l’umiliazione di stare in catene’. Ciò detto mandò a chiamare Giuseppe e diede ordine di toglierli i ceppi. Mentre la ricompensa data allo straniero faceva balenare agli occhi dei generali gli splendidi doni che a suo tempo anch’essi avrebbero ricevuto, Tito, che stava presso suo padre, gli rivolse tali parole: ‘è giusto, padre, che Giuseppe sia liberato, oltre che dei ceppi, anche della vergogna: se le sue catene noi non le scioglieremo, ma le spezzeremo, sarà come se non fosse mai stato incatenato’. Così, infatti, si usa fare con chi è stato incatenato ingiustamente. La richiesta venne accolta e a colpi di scure la catena fu spezzata. Così Giuseppe, dopo aver ricevuto la libertà a ricompensa della sua predizione, godette di credito anche come profeta<sup>55</sup>.

Al momento della cattura, avvenuta dopo la presa di Iotapata<sup>56</sup>, Giuseppe aveva predetto a Vespasiano la porpora imperiale<sup>57</sup> (Ios., *Bell. Iud.* 3.8.9, Dio. Cass., *hist. Rom.* 66.1.2, e Svet., *Vesp.* 5.2). Questi, una volta acclamato, ad Alessandria<sup>58</sup>, si ricordò della profezia e, per ricompensarlo, acconsentì alla

---

<sup>55</sup> Mi avvalgo della traduzione presente in FLAVIO GIUSEPPE, *La guerra giudaica* – a cura di G. Vitucci –, II, Milano, 1974, p. 153-155. Mi sono limitato ad aggiungere tra parentesi quadra il soggetto della frase, ossia Vespasiano, per chiarezza espositiva.

<sup>56</sup> Sull’assedio di Iotapata si consideri G. BRIZZI, *70 d.C. La conquista di Gerusalemme*, Roma-Bari, 2017, p. 175 ss.

<sup>57</sup> Sulla profezia si consideri F. LUCREZI, *Leges super principem. La monarchia costituzionale di Vespasiano*, Napoli, 1982, p. 56 ss., e *Messianismo regalità impero: idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze, 1996, p. 53 ss., E. TAGLIAFERRO, *L’ambigua profezia di Flavio Giuseppe (Bell. 6.312)*, in «Seminari Romani di cultura greca», IV, 2015, p. 159 ss., S. CASTELLI, *Flavio Giuseppe e il mondo romano*, in «L’interculturalità dell’ebraismo. Atti del convegno internazionale (Bertinoro-Ravenna, 26-28 maggio, 2003)» – cur. M. Perani –, Ravenna, 2004, p. 48 ss., e L. CANFORA, *La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato*, Roma, 2021, p. 26-27.

<sup>58</sup> Sulla data di acclamazione di Vespasiano si consideri F. MILAZZO, *Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps: dalla morte di Augusto all’avvento di Vespasiano*,

sua liberazione<sup>59</sup>.

Nel corso della *captivitas*, i Romani riservarono allo storico un trattamento apparentemente benevolo<sup>60</sup>. Infatti, Vespasiano, suo *dominus*, gli donò una veste (Ios., *Bell. Iud.* 3.8.9) e gli fece contrarre un *contubernium* con una vergine catturata a Cesarea (Ios., *de vita sua* 75.414)<sup>61</sup>.

Tuttavia, il generale romano lo mise in catene. La testimonianza di Svetonio fuga ogni dubbio (cfr. anche Ios., *contra Ap.* 1.48):

Svet., *Vesp.* 5: [...] et unus ex nobiles captivis Iosephus, cum coiceretur in vincula, constantissime asseveravit fore ut ab eodem brevi solveretur, verum iam imperatore [...].

L'apposizione dei *vincula* rendeva lo schiavo, una volta manomesso, *libertus dediticius* (Gai., *inst.* 1.13, ed *Ulp. ep.* 1.11).

Vespasiano vuole sciogliere Giuseppe dai ceppi (λυθῆναι) e manometterlo. Pertanto, lo fa condurre al suo cospetto. Tito intercede, però, affinché il suo *status* non sia pregiudicato. Il termine ὄνειδος potrebbe alludere alla umiliazione derivante dalla sua condizione – potenziale – di liberto *dediticius*. Tito chiede, quindi, al padre che si spezzino le catene come se l'incatenamento non avesse mai avuto luogo (γενήσεται γὰρ ὁμοίως τῷ μὴ δεθέντι τὴν ἀρχήν). Giuseppe fornisce una motivazione per la richiesta di Tito. La prassi vuole che si adotti questa decisione contro un ingiusto incatenamento (τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν μὴ δεόντως δεθέντων πράττεται). La rottura dei ceppi (a differenza del loro semplice scioglimento) indica, quindi, che il *dominus* non intende in alcun modo pregiudicare la condizione del servo al momento della manomissione.

L'affrancamento (informale) trova compimento quando il generale romano acconsente alla richiesta e la catena è spezzata (συνεδόκει ταῦτα, καὶ παρεθόν τις πελέκει διέκοψε τὴν ἄλυσιν), al cospetto del figlio e dei soldati. Giuseppe divenne, quindi, un Latino Iuniano, poiché ottenne la *civitas Romana* solo in seguito.

---

Napoli, 1989, p. 169 ss. e 170 nt. 68.

<sup>59</sup> Vespasiano non si limita a liberarlo dai ceppi come ritengono A. SCHALIT, 'Josephus Flavius', in «Encyclopaedia Judaica»<sup>2</sup>, XI, Detroit, 2007, p. 436, e P. BILDE, *Flavius Josephus between Jerusalem and Rome. His life, his works, and their importance*, Sheffield, 1988, p. 54. Dopo la liberazione, Giuseppe cominciò a raccogliere materiale per la sua opera storica (Ios., *contra Ap.* 1.48-49): cfr. CANFORA, *La conversione*, cit., p. 23.

<sup>60</sup> A. GALIMBERTI, *Rifugiati nella Roma imperiale. Flavio Giuseppe, un sorvegliato speciale*, in «Jusonline», VI.4, 2020, p. 205, afferma che Giuseppe fu sottoposto ad un blando regime di detenzione.

<sup>61</sup> Sul *contubernium* si considerino C. COHEN-MATLOFSKY, *Flavius Josephus the man and his ambitions: a prosopographic study*, in «The Polish Journal of Biblical Research», XV, 2016, p. 105 ss., GALIMBERTI, *Rifugiati*, cit., p. 206, e BILDE, *Flavius Josephus*, cit., p. 53.



Invece, se non erro, David Daube ritiene che, forse, Vespasiano aveva concesso al prigioniero la *restitutio in natalibus*, ossia un trattamento analogo a quello riservato a centonovanta prigionieri del Tempio di Gerusalemme (cfr. Ios., *de vita sua*, 75.416)<sup>62</sup>. Il liberto, restituito nei natali, si considera come da sempre ingenuo, senza che il disonore della schiavitù lo abbia mai afflitto (D. 40.11.5.1, Mod. 7 *reg.*)<sup>63</sup>. L'ipotesi dello studioso – poco argomentata – non chiarisce, però, il motivo per cui il generale romano avrebbe dovuto concedere allo storico la *restitutio in natalibus* contestualmente alla *Latinitas Iuniana*, ossia ad una '*libertas minor*' (cfr. *Iust. inst.* 1.5.3), e attribuirgli solo in secondo tempo la *civitas Romana*. Non spiega nemmeno la ragione per cui l'apposizione delle catene non abbia pregiudicato lo *status* del manomesso.

Una volta acquisito lo *status* di Latino Iuniano, lo storico ricevette il *praenomen* e il *nomen* del suo manomissore (*Titus Flavius*)<sup>64</sup>. Una parte della letteratura ritiene che egli abbia acquisito i *tria nomina* solo al momento dell'acquisto della *civitas*<sup>65</sup>. Mi permetto di dissentire. I liberti Latini li acquisivano al momento dell'affrancamento<sup>66</sup>. Non sussiste, quindi, alcun motivo per ritenere che Giuseppe li abbia ottenuti in seguito<sup>67</sup>. Nella sua Ὀνειροκριτικῆ, Artemidoro di Daldi racconta che uno schiavo sognò di avere tre membri. Questi ottenne la libertà e al suo nome si aggiunsero il *praenomen* e il *nomen* del suo manomissore (Artemid., *onirocr.* 1.45 e 5.91)<sup>68</sup>. L'interpretazione di Artemidoro ricollega i tre falli, ossia i *tria nomina*, all'acquisto della libertà, a prescindere dallo *status* che il liberto acquisisce (*civis Romanus* o Latino Iuniano). Inoltre, Lucius Venidius Ennychus, Latino Iuniano, vissuto in epoca giulio-claudia, ottenne i *nomina* già prima di richiedere la cittadinanza avvalendosi della procedura dell'*anniculi causae probatio* (Gai., *inst.* 1.29, ed *Ulp. ep.* 3.3)<sup>69</sup>.

<sup>62</sup> D. DAUBE, *Three legal notes on Josephus after his surrender*, in «The Law Quarterly Review», XCIII, 1977, p. 192-193.

<sup>63</sup> Y. THOMAS, *Imago naturae. Nota sull'istituzionalità della natura a Roma*, in Y. THOMAS, J. CHIFFOLEAU, *L'istituzione della natura – cur. M. Spanò*, Macerata, 2020, p. 37-38.

<sup>64</sup> Lo storico assume il nome di Flavio Giuseppe e non di Giuseppe Flavio: cfr. W. ECK, *Flavius Iosephus, nicht Iosephus Flavius*, in «Scripta Classica Israelica», XIX, 2000, p. 281-283.

<sup>65</sup> H.M. COTTON, W. ECK, *Josephus' Roman audience: Josephus and the Roman elites*, in «Flavius Josephus and the Flavian Rome» – cur. J. Edmondson, S. Mason, J. Rives –, New York, 2005, p. 39, e T. RAJAK, *Josephus. The historian and his society*<sup>2</sup>, London, 2002, p. 194.

<sup>66</sup> P. WEAVER, *Where have all the Iunian Latins gone? Nomenclature and status in the early empire*, in «Chiron», 20, 1990, p. 279, e SIRKS, *The lex Iunia*, cit., p. 261-262.

<sup>67</sup> Cfr. VITUCCI, *La vita di Giuseppe*, cit., p. XVIII nt. 2, e VIDAL-NAQUET, *Il buon uso*, cit., p. 44.

<sup>68</sup> Si considerino la traduzione e le note di Angela Giardino in *Artemidoro di Daldi, Il libro dei sogni. Introduzione di Giulio Guidorizzi. Traduzione e note di Angela Giardino*, Milano, 2006, p. 148-149, p. 149 nt. 83 e p. 681.

<sup>69</sup> Sulla figura di questo liberto si consideri G. CAMODECA, *Per una riedizione dell'ar-*

D'altro canto, i liberti Latini (individuati *nominatim*), per i quali Plinio intercede presso Traiano, possiedono *praenomen* e *nomen* del loro manomissore, ossia Caio Valerio Paolino (Plin., *ep.* 10.104: '... C. Valerius Astraeus, C. Valerius Dionysius, C. Valerius Aper ...')<sup>70</sup>.

Una volta giunto ad Alessandria, Giuseppe si risposò (Ios., *de vita sua* 75.415). Egli utilizza, per indicare l'unione, l'espressione ἡγαγόμεν ἡ γυναῖκα (Ios., *de vita sua* 75.415), l'equivalente, a mio giudizio, del latino 'ducere uxorem'. Secondo l'antica legge ebraica, gli israeliti potevano contrarre nozze solo con donne della loro stessa condizione<sup>71</sup>. Giuseppe prese quindi in moglie una ebrea di Alessandria<sup>72</sup>.

Ritornato a Roma, con Tito, Vespasiano gli conferì la cittadinanza romana. Il nome dello storico venne, senza dubbio, annotato nel *commentarius* imperiale riservato ai Latini Iuniani beneficiari del *ius Quiritium*.

In seguito, Giuseppe divorziò dalla donna che aveva sposato ad Alessandria (Ios., *de vita sua* 76.426)<sup>73</sup>. Lo storico precisa che la condotta riprovevole della donna provocò lo scioglimento dell'unione, benché gli avesse dato tre figli (due dei quali morirono: cfr. Ios., *de vita sua* 76.426). Per l'antico diritto israelitico, il marito poteva divorziare: per colpa della consorte, per sua causa oppure per altri motivi non attinenti a colpa dei coniugi (ad esempio, pagando un prezzo e restituendo la dote)<sup>74</sup>. A mio giudizio, anche la separazione di Giuseppe avvenne secondo le regole dell'antico diritto ebraico, rientrando nella prima delle ipotesi adesso ricordate. Forse, la donna aveva intrattenuto una relazione extraconiugale. Il divorzio permise a Giuseppe di contrarre nuovamente nozze con una donna israelitica di nobile condizione proveniente da Creta<sup>75</sup>. Da questa nuova unione nacquero altri due figli (Ios., *de vita sua* 76.427). Lo storico, pur avendo conseguito la *civitas Romana*, «è fiero della storia del suo popolo e si dichiara ottimo conoscitore della sua legge. In altre parole, Giuseppe incarna l'ebreo integrato nella civiltà in cui vive e che mantiene e difende la forte identità della cultura ebraica in cui crede e di cui è parte»<sup>76</sup>.

---

*chivio ercolanese di L. Venidius Ennychus*, in «Cronache Ercolanesi» XXXII, 2002, p. 263.

<sup>70</sup> Si considerino WEAVER, *Where have all*, cit., p. 279 s., e LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Iunian Latins*, cit., p. 143.

<sup>71</sup> A. TOSATO, *Il matrimonio israelitico. Una teoria generale. Nuova prefazione, presentazione, bibliografia*, Roma, 2001, p. 31-32.

<sup>72</sup> Cfr. anche RAJAK, *Josephus*, cit., p. 178.

<sup>73</sup> MASON, *Life of Josephus*, cit., p. 170 nt. 1756.

<sup>74</sup> TOSATO, *Il matrimonio israelitico*, cit., p. 204 ss.

<sup>75</sup> H.St.J. THACKERAY, *Josephus, The man and the historian, with a preface by George Foot Moore, introduction by Samuel Sandmel*<sup>2</sup>, New York, 1967, p. 16

<sup>76</sup> CASTELLI, *Flavio Giuseppe*, cit., p. 57.

6. È il momento per formulare alcune brevi conclusioni. I liberti Latini potevano ricevere il *ius Quiritium* direttamente dal principe. L'epistolario pliniano attesta l'esistenza di appositi registri su cui si annotavano i nomi dei beneficiari. Questo studio ne ha preso in considerazione il loro contenuto e la loro struttura, attraverso un confronto con l'estratto del '*commentarius civitate Romana donatorum*', conservato nella *Tabula Banasitana*. A mio giudizio, i nomi di Otone e Vitellio non comparivano in nessun *commentarius beneficiorum*, poiché una parziale *rescissio actorum* aveva annullato tutti i privilegi da loro concessi.

Traiano stabilì che l'affrancato beneficiario del *ius Quiritium* '*invito vel ignorante patrono*' possedesse la *testamenti factio* al solo fine di istituire il proprio patrono erede ed, eventualmente, nominargli un sostituto. Egli morirà *iure Latini* (Gai., *inst.* 3.72). A mio giudizio, ogni qual volta mancasse il consenso del patrono, si inseriva la clausola di salvaguardia '*salvo iure patroni*', nei *commentarii beneficiorum*.

Adriano mitigò la disposizione del predecessore. L'affrancato che intendesse chiedere nuovamente la *civitas*, in forza della legge Elia Senzia o altro senatoconsulto – come se fosse rimasto Latino –, dopo averla conseguita per beneficio imperiale '*ignorante vel recusante patrono*', si considerava cittadino romano solo in virtù della *lex* o del senatoconsulto. Il *novus civis* avrebbe evitato gli effetti negativi della costituzione traiana. Forse, anche la normativa eliana e i provvedimenti senatori prevedevano l'iscrizione dei beneficiari in appositi registri. Avrebbero, in tal modo, reso più agevole la verifica del diritto applicabile all'affrancato divenuto cittadino per *beneficium principis* '*ignorante vel recusante patrono*'.

La seconda parte del contributo considera la liberazione di Flavio Giuseppe. Vespasiano, suo *dominus*, dapprima lo mise in catene e, una volta proclamato imperatore, decise di affrancarlo. Su richiesta del figlio spezzò le catene per evitare che egli assumesse lo *status* di *libertus dediticius*. Il comandante romano lo manomise, quindi, informalmente alla presenza dei soldati, realizzando una *manumissio inter amicos*<sup>77</sup>. Giuseppe divenne, quindi, un Latino Iuniano, assumendo, al contempo, i *tria nomina* del manomissore. Solo, in seguito, giunto a Roma, lo storico israelita ottenne la *civitas*, pur perseguendo sempre il suo obiettivo di restaurare il Tempio di Gerusalemme e di ripristinare gli antichi privilegi concessi ai Giudei.

---

<sup>77</sup>) Come si è visto, si tratta di un'ipotesi cui VIUCCI, *La vita di Giuseppe*, cit., p. XVIII nt. 2, aveva già accennato.